



COMUNE di PIGLIO

Provincia di Frosinone

CORPO POLIZIA LOCALE

C.A.P. 03010 V.le UMBERTO I° - Tel. 0775/503028 Fax 0775/503184

Posta elettronica: poliziale@comune.piglio.fr.it



Prot. n. 5806

Piglio lì, 24/06/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Vista la nuova istanza presentata dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "O. Bottini" di Piglio, acquisita agli atti di questo Ente, con la quale viene richiesta l'occupazione di suolo pubblico per lo svolgimento delle attività del Piano Estate "Summer Camp", previste dal 22 al 26 giugno 2026, con modifica degli orari e dell'area interessata rispetto a quanto precedentemente autorizzato;
- Ritenuto pertanto necessario procedere alla revoca della precedente Ordinanza n. 5555 del 17/06/2026 e all'adozione di un nuovo provvedimento che disciplini la circolazione e la sosta in conformità alle nuove esigenze rappresentate;
- Per motivi di sicurezza e pubblico interesse, nonché per esigenze di carattere tecnico;
- Sentito il parere dell'Amministrazione Comunale;
- Visto l'art. 7 del nuovo Codice della Strada, emanato con D.Lgs 30 aprile 1992 n° 285;
- Visto il regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della Strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495;
- Visto l'art. 107 del T.U.E.L.

DETERMINA

1. LA REVOCA DELL'ORDINANZA N. 5555 DEL 17/06/2026;

2. DAL 22/06/2026 AL 26/06/2026 È ISTITUITO IL DIVIETO DI SOSTA E DI TRANSITO SUL PIAZZALE ANTISTANTE L'EDIFICIO SCOLASTICO "O. BOTTINI", LIMITATAMENTE ALL'AREA APPOSITAMENTE DELIMITATA, DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 10:00.

Gli organizzatori delle manifestazioni di cui sopra, avranno cura di posizionare la segnaletica almeno 48 ore prima e rimuoverla a fine manifestazione.

Il Comando di Polizia Locale è incaricato, per quanto di competenza di dare esecuzione alla presente ordinanza.

A norma dell'art. 3, comma 4 della L. 7 agosto 1990 n° 241, si avverte che avverso la presente ordinanza entro 60 gg dalla pubblicazione, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del d. Lgs. N° 285/92, sempre nel termine di 60 gg, può essere proposto ricorso, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n° 495/95.

A norma dell'art 8 della L. n° 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è quest'Ufficio di Polizia Locale.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dall'art 7 del Codice della Strada.

Il Responsabile del Servizio

Avv. Mario Felli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93